



**OMOLOGHE**

**CFB N. 917 del 23/02/2013 ore 19.00 PROGRESSO SACE – POL. VILLA D'ORO**

Il GUR letta la documentazione ufficiale, le memorie delle due Società e le relazioni richieste alla CRG ed alla CDGR, ha constatato che nella giornata di sabato 23/02/2013, così come risulta da vari bollettini meteo, da avvisi della Protezione Civile ecc., sull'Emilia Romagna e più precisamente anche sulla zona del bolognese dalle ore 15.00 in poi si intensificavano le già abbondanti nevicate con conseguente aumento dei disagi e della pericolosità della circolazione stradale e non solo, e che tale situazione induceva il Comitato Regionale Fipav ad ordinare la sospensione, per motivi di sicurezza, di tutte le gare dei Campionati regionali che si sarebbero dovute disputare dopo le ore 18.00 del 23/02/2013. Tale comunicazione veniva diramata alle ore 16.35 ca. a cura della CRG attraverso la pubblicazione del dispositivo sul sito internet del Comitato Regionale, con l'invio di e-mail e con numerosi contatti telefonici con i diretti interessati. La partita CFB n. 917, di cui trattasi, era in calendario per le ore 19.00 a Castel Maggiore, per cui rientrando fra quelle oggetto del dispositivo. Appare evidente che la lettura di tale comunicato da parte dei vari partecipanti alle gare interessate (squadre ospitanti, squadre ospitate, arbitri, dirigenti ecc..) liberava gli stessi dall'obbligo di attivarsi fattivamente al fine di disputare le gare, inducendo evidentemente gli stessi, a secondo delle circostanze, a non muoversi dal proprio domicilio o a farvi al più presto ritorno per non incorrere in ulteriori pericoli, perché evidentemente questa segnalazione di allerta, a cura del CRER, proprio perché in costanza di pericolo neve e soprattutto del peggiorare della situazione viabilità "superava per gravità", tra l'altro, la raccomandazione alle Società, diramata in data 20/02/2013 dalla stessa CRG, di preparare ed organizzare con attenzione e per tempo le future trasferte. Appare chiaro che in presenza di un comunicato ufficiale come quello diramato dal CRER, solo un eventuale esplicito accordo fra le Società interessate, che non andasse a ledere i diritti di alcuno, avrebbe potuto eventualmente derogare ad una siffatta perentoria e precisa disposizione. Mancando l'accordo anche solo di una parte la partita non poteva essere disputata. Così infatti risulta dalla documentazione afferente il fatto di specie. Contraddittoria, irrilevante e non probatoria da un punto di vista sportivo appare l'attività svolta successivamente e la documentazione prodotta al fine di "certificare" lo svolgimento della gara e la presenza delle squadre in campo.

PQM

dispone che la partita CFB n. 917 Progresso Sace – Pol. Villa d'Oro venga disputata entro 15 giorni dalla data originaria, previo accordo delle due Società; trasmette inoltre gli atti alla CRG per le incombenze del caso.

**Affisso all'Albo il 28/02/2013**

**Il Giudice Unico Regionale  
Donatella Salimei**

